

ORDINANZA N. 32/2020

Misure urgenti di contenimento e contrasto al diffondersi del virus COVID-19 adottate ai sensi dell'art.2 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n.19.

DISPOSIZIONI DEL SINDACO, NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE DELEGATA DAL DCPM 26 APRILE 2020, ARTICOLI 1 LETTERE D) ED E), NONCHE' DALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 30 APRILE 2020 N.74, PUNTO 5, PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE DI SOMMISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, VOLTE A LIMITARE GLI ASSEMBRAMENTI IN SPAZI E LUOGHI PUBBLICI E PRIVATI.

IL SINDACO

Visto:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 5;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;
- l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali, rispettivamente, e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale sono state prorogate le misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale fino al 7 ottobre 2020;

visto inoltre:

- l'Ordinanza di Presidente della Giunta Regionale n.82 del 17 maggio 2020 "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto in Emilia-Romagna";
- il Decreto n.84 del 21 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna avente ad oggetto «Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19» e in particolare il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto in Emilia-Romagna";
- l'allegato 9 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020;
- il Decreto n.151 del 24 luglio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna «Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni sul distanziamento»;

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;

ritenuto necessario limitare gli assembramenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, definendo specifiche disposizioni per lo svolgimento delle attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande;

ORDINA

a tutti i responsabili e a tutti gli organizzatori di eventi in cui viene svolta l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea:

il rispetto delle seguenti disposizioni, finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l'epidemia di COVID-19 e a coniugare la garanzia di sicurezza dei titolari, del personale e della clientela, pur preservando quelle caratteristiche di convivialità e di peculiarità di esperienze gastronomiche che connotano l'offerta locale:

1. l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se svolta in forma temporanea, deve svolgersi nel totale rispetto delle regole definite dal "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto in Emilia-Romagna" allegato al Decreto n.84 del 21 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna ad oggetto «Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19»;
2. la fruizione e la permanenza della clientela deve essere svolta in aree debitamente delimitate mediante l'utilizzo di dispositivi atti a non consentire la contemporanea presenza di avventori occasionali tra i tavoli (es: transenne, paletti divisorii con corda, ect) ;
3. deve essere definita e chiaramente segnalata la separazione degli accessi di entrata e di uscita dalla summenzionata area di somministrazione. All'entrata devono essere posizionati dispenser con gel igienizzanti per la pulizia delle mani dei clienti;
4. per evitare assembramenti di clienti all'ingresso dell'area di somministrazione e all'interno della medesima, deve essere resa obbligatoria alla clientela la prenotazione del posto/tavolo.

Si evidenzia altresì l'importanza della responsabilità individuale da parte dei clienti nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione, disposti dalla normativa vigente in materia, e, a tal fine, l'esigenza di una adeguata modalità di informazione rivolta alla clientela.

AVVERTE

Le violazioni alla presente ordinanza e quindi il mancato rispetto delle misure di contenimento sopra ordinate è punito ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge n. 19/2020, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni con decorrenza immediata dalla constatazione della violazione.

Il Sindaco
Valentina Palli
(firmato digitalmente)